



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo ex S.M. "Torraca"**

Via A. Moro n. 6 – 75100 Matera – tel. 0835-333201

Cod. Fisc. 93051580772 - Cod. Mecc. MTIC82500P

[mtic82500p@istruzione.it](mailto:mtic82500p@istruzione.it)



[mtic82500p@pec.istruzione.it](mailto:mtic82500p@pec.istruzione.it)

<http://www.comprensivotorracamatera.gov.it/>



## Procedura in caso di sostituzioni di docenti assenti e responsabilità di vigilanza sui minori a scuola in carico al personale.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 comma 333 che prevede che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza;  
PRESO ATTO di situazioni spiacevoli occorse;  
SENTITO il collegio docenti nella seduta del 27 ottobre 2016;  
CONSIDERATA la necessità di garantire la vigilanza degli alunni minori;

### DECRETA

Sono definite le indicazioni per il personale docente e non docente

1. Secondo il Codice Civile<sup>1</sup> l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola – cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'obbligo di sorveglianza perdura dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola<sup>2</sup> fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale.
2. La Corte di Cassazione (n. 9346/2002) ha stabilito che esiste un vincolo negoziale tra scuola e allievo, susseguente all'iscrizione, nell'ambito delle cui obbligazioni si deve ritenere inclusa quella di **vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo** nel tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. L'obbligo di vigilanza riguarda anche il docente dipendente dall'istituto scolastico, il quale ha, assieme all'obbligo di istruire ed educare anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza. L'amministrazione scolastica e il docente, in caso di infortunio, dovranno provare che l'evento dannoso è stato conseguenza di una causa non a loro imputabile. Il dirigente scolastico ha la responsabilità di organizzare il servizio di sorveglianza, prevedendo le opportune e convenienti misure di contenimento del rischio e le misure per un'accurata vigilanza; la concreta attuazione della prestazione della vigilanza ricade in prima battuta sul personale insegnante per il quale essa rappresenta uno specifico dovere professionale ricompreso nella funzione docente. In linea sussidiaria e collaborativa, tale obbligo ricade anche sul personale ausiliario.
3. **La responsabilità degli insegnanti** non è limitata alle lezioni, ma **si estende all'attività scolastica in genere** (pausa didattica, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, ecc.). Ne derivano:
  - 3.1. la necessità che il dirigente scolastico disponga le **necessarie sostituzioni** dei docenti eventualmente assenti e comunque assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per tramite dei docenti fiduciari;

<sup>1</sup> Art. 2048. Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

<sup>2</sup> L'affidamento decorre dai cinque minuti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse o delle attività in corso.

- 3.2. la necessità che **ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza** e che ogni fiduciario e/o collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente eventuali ritardi, esercitando provvisoriamente la sorveglianza<sup>3</sup> sugli allievi in questione;

Coerentemente con quanto sopra, la scrivente chiede a tutti i docenti di osservare la massima puntualità e di affidare la classe ai collaboratori solo in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario.

Relativamente alla sostituzione dei docenti assenti comunico che verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato);
- b) docenti tenuti al recupero di permessi brevi (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato);
- c) docenti che non trovino le proprie classi secondo il normale orario di lezione in occasione della partecipazione degli studenti ad iniziative all'esterno dell'istituto (viaggi d'istruzione, giochi sportivi, ecc.);
- d) docenti della classe;
- e) docenti che dichiarino la propria disponibilità a prestare servizio aggiuntivo;
- f) nomina di docente supplente dal secondo giorno di assenza;
- g) nel caso in cui non sia possibile provvedere con la sostituzione del docente assente si dividerà la classe, stante che in base all'art. 2048 del codice civile l'alunno non può rimanere senza vigilanza.

Se le aule non hanno la capienza per contenere un numero maggiore di alunni, è consentito il trasferimento in altre aule didattiche quali palestra, atrio/aula magna, laboratori, ecc. In caso di aggregazione di alunni provenienti da altre classi,

I docenti sono tenuti a:

- registrare i nomi degli allievi sul registro di classe;
- assegnare agli allievi una postazione e invitarli a seguire la lezione o studiare autonomamente, senza arrecare disturbo alla lezione in corso.

I collaboratori scolastici sono tenuti a:

- ✓ accompagnare gli studenti nelle classi;
- ✓ vigilare al termine dell'ora affinché gli studenti ritornino nell'aula assegnata per la regolare lezione successiva;
- ✓ evitare che tali operazioni arrechino disturbi alla didattica e svolgerle in maniera ordinata, collaborando con i docenti.

Sulla base di quanto sopra ricordato, pur consapevole del disagio che disposizioni organizzative come le sostituzioni o gli accorpamenti di classi possono comportare, ritengo di poter contare sul senso di responsabilità e piena collaborazione di tutti nel garantire la vigilanza agli alunni del nostro istituto per tutto il tempo scolastico.

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Marialuisa SABINO  
firma omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n. 39/1993

---

<sup>3</sup> Il personale ausiliario (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, del CCNL 2006/9: profilo professionale dei collaboratori scolastici) ha «compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione [...] di vigilanza sugli alunni [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti»